

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

del 18 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 39 capoversi 3^{bis} e 5, 41, 56 capoverso 4 nonché 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

¹ La presente ordinanza disciplina le tasse amministrative e quelle per le concessioni di radiocomunicazione nell'ambito del diritto delle telecomunicazioni.

² Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 2 Riscossione di tasse ricorrenti

¹ L'autorità competente riscuote le tasse ricorrenti di regola annualmente in anticipo.

² Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l'autorità competente può riscuotere le tasse annuali retroattivamente.

³ Il contribuente deve far pervenire all'autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l'autorità determina l'importo delle tasse in base a una stima.

Art. 3 Periodo determinante per il calcolo della tassa

¹ Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al mese in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscosse le tasse.

² Termina l'ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscosse le tasse.

³ Se una modifica delle circostanze ha effetti sull'importo delle tasse, il nuovo importo è dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla modifica.

⁴ Le tasse riscosse in relazione con i domini Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione sono dovute a decorrere dall'attribuzione del nome di dominio.

RU 2020 6263

¹ RS 784.10

² RS 172.041.1

Art. 4 Concessioni di una durata massima di 30 giorni

¹ Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti:

- a. per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese;
- b. per un periodo di 11–20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese;
- c. per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.

² Se la domanda di concessione di una durata massima di 30 giorni è ritirata prima dell'attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica in funzione del tempo impiegato fino al momento del ritiro della domanda.

³ In caso di rinuncia a una concessione di una durata massima di 30 giorni già attribuita, sono dovute:

- a. la tassa amministrativa unica riscossa per l'attribuzione della concessione;
- b. le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell'entrata in vigore della concessione.

Art. 5 Tasse in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze

¹ Chi fa un uso illecito dello spettro delle frequenze deve pagare le tasse amministrative e quelle per le concessioni che sarebbero state dovute in caso di uso lecito.

² Al fine di determinare il periodo di calcolo, l'esercizio di impianti di telecomunicazione è considerato motivo della riscossione delle tasse secondo l'articolo 3.

³ Le tasse sono dovute dal momento dell'entrata in funzione degli impianti di telecomunicazione.

Art. 6 Calcolo in funzione del tempo impiegato

¹ Se la presente ordinanza non prevede tariffe, le tasse amministrative sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria ammonta a 210 franchi.

Art. 7 Rimborso

¹ Les tasse uniche riscosse non sono rimborsate, nemmeno se la causa della riscossione viene meno.

² Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo sono rimborsate se la causa della riscossione viene meno, tranne nei casi seguenti:

- a. revoca di elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b–dbis dell'ordinanza del 6 ottobre 1997³ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);
- b. rinuncia a un numero attribuito individualmente;
- c. rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito per la trasmissione dati a pacchetto (*packet radio*) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale;
- d. rinuncia a un indicativo di chiamata o a un identificativo attribuiti in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana;
- e. rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche;
- f. rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per radioamatori;
- g. revoca dell'attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio la cui gestione è di competenza della Confederazione.

Art. 8 Tasse amministrative della Commissione federale delle comunicazioni

¹ Se la Commissione federale delle comunicazioni riscuote una tassa amministrativa, non viene riscossa alcuna tassa aggiuntiva per le attività dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) che vi sono connesse.

² L'UFCOM riscuote le tasse.

Capitolo 2: Tasse per le concessioni di radiocomunicazione

Art. 9 Ponte radio

¹ È considerato un collegamento in ponte radio:

- a. il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente, indipendentemente dall'uso di eventuali ripetitori passivi;
- b. il tratto da e verso un ripetitore attivo;
- c. il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale.

² La tassa di concessione annuale per un collegamento in ponte radio è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di categoria di banda delle frequenze.

³ Il prezzo di base della frequenza ammonta a due franchi. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera, il prezzo di base della frequenza ammonta a un franco.

³ RS 784.104

⁴ Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	10,0
da 1 fino a meno di 10 GHz	1,4
da 10 fino a meno di 16 GHz	1,1
da 16 fino a meno di 20 GHz	0,5
da 20 fino a meno di 24 GHz	0,75
da 24 fino a meno di 27 GHz	0,5
da 27 fino a meno di 30 GHz	0,75
da 30 fino a meno di 40 GHz	0,40
da 40 fino a meno di 45 GHz	0,125
da 45 fino a meno di 70 GHz	0,12
da 70 GHz e oltre	0,006

⁵ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

⁶ Il coefficiente di categoria di banda delle frequenze è determinato come segue:

Meccanismo d'attribuzione delle frequenze	Coefficiente
Attribuzione coordinata delle frequenze	1,0
Attribuzione non coordinata delle frequenze	0,3

Art. 10 Collegamenti senza filo a banda larga

¹ La tasa di concessione annuale per un collegamento senza filo a banda larga è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

² Il prezzo di base della frequenza ammonta a 1,8 centesimi.

³ Il coefficiente di gamma di frequenza è determinato come segue:

Banda delle frequenze	Coefficiente
Banda dei 3,5 GHz	0,5
Banda dei 26 GHz	0,3
Bande superiori a 26 GHz	0,2

⁴ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 25 kHz la larghezza di banda attribuita e arrotondando il risultato al numero intero superiore.

⁵ Il coefficiente di territorio per le concessioni nazionali è 42 000. Per le concessioni regionali è calcolato moltiplicando il coefficiente di superficie per il coefficiente di attrattiva:

- a. il coefficiente di superficie corrisponde alla superficie del territorio che deve restare libera per l'utilizzazione esclusiva delle frequenze del concessionario, espressa in km² e arrotondata ai 100 km² superiori;
- b. il coefficiente di attrattiva è calcolato come segue:

Numero di abitanti nella zona di concessione per km ²	Coefficiente di attrattiva
1 – 99	1,0
100– 199	1,1
200– 399	1,3
400– 599	2,1
600– 799	3,1
800– 999	4,4
1000–1199	6,0
1200–1399	7,8
1400–1599	9,9
1600–1799	12,1
1800–1999	14,6
2000–2199	17,3
2200–2399	20,1
2400–2599	23,2
2600–2799	26,4
2800–2999	29,9
3000–3199	33,4
3200–3399	37,2
3400–3599	41,1
3600–3799	45,2
3800–3999	49,5
4000–4199	53,9
4200–4399	58,5
4400–4599	63,2
4600–4799	68,1
4800–4999	73,1
5000 e oltre	80,0

Art. 11 Stazioni satellitari di terra: principio⁴

1 ...⁵

² La tassa di concessione annuale per una stazione satellitare di terra è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.⁶

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

³ Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi.

⁴ Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz	1,5
da 10 fino a meno di 20 GHz	3,0
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
30 GHz e oltre	0,25

⁵ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.⁷

⁶ Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita	Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit)	0,05
Virtual GSO	0,1
Non-GSO	1,0

Art. 11a⁸ Stazioni satellitari di terra: radiocomunicazioni a fini di reportage

¹ La tassa di concessione annuale per stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage (*Satellite News Gathering*) è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

² Il prezzo di base della frequenza ammonta a 1 franco.

³ Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz	1,5
da 10 fino a meno di 20 GHz	3,0
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
30 GHz e oltre	0,25

⁴ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

⁵ Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita	Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit)	0,05
Virtual GSO	0,1
Non-GSO	1,0

Art 12 Reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite⁹

¹ La tasa di concessione annuale per reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di classe delle frequenze.¹⁰

² Il prezzo di base della frequenza ammonta a 15 franchi.

³ Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	1,2
da 1 a meno di 3 GHz	1,7
da 3 a meno di 15 GHz	1,1
da 15 a meno di 40 GHz	1,4
da 40 GHz e oltre	1,0

⁴ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz.¹¹

⁵ Il coefficiente di classe delle frequenze è determinato come segue:

- a. se la larghezza di banda è attribuita a un'unica rete satellitare, si applica il coefficiente 1;
- b. se la larghezza di banda è attribuita a più reti satellitari o se è utilizzata con funzioni di radiocomunicazione terrestre, si applica il coefficiente 0,2.

Art. 13 Radiocomunicazione mobile terrestre

¹ La tasa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

² Il prezzo di base della frequenza ammonta a 156 franchi.

³ Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 3 GHz	1,0
3 GHz e oltre	0,1

⁴ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda per 12,5 kHz, arrotondato al numero intero superiore. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

⁵ Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Copertura spaziale	Coefficiente
uso della frequenza su scala nazionale:	
più di 30 apparecchi	5,0
da 11 a 30 apparecchi	3,5
da 1 a 10 apparecchi	1,0
uso della frequenza su scala regionale:	
più di 30 apparecchi	1,0
da 11 a 30 apparecchi	0,7
da 1 a 10 apparecchi	0,2

⁶ La tassa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi per larghezza di banda attribuita di 1 MHz o parte di essa.¹²

⁷ La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall'articolo 9 capoversi 2-6.

Art. 14 Trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF

¹ La tassa di concessione annuale per la trasmissione digitale unidirezionale di dati nelle bande VHF e UHF secondo l'articolo 1 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 2010¹³ sulle frequenze per la radiodiffusione è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

² Il prezzo di base della frequenza ammonta a 5200 franchi.

³ Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 1 MHz la parte di larghezza di banda attribuita nella concessione di radiocomunicazione che non viene utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

¹³ FF 2011 491

⁴ Il coefficiente di territorio corrisponde al numero dei canali di frequenza attribuiti per la copertura di una regione geografica ben definita nella concessione.

Art. 15 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:

Larghezza di banda complessiva	Tassa
fino a 1 kHz	150 franchi
da più di 1 kHz fino a 2 kHz	180 franchi
da più di 2 kHz fino a 4 kHz	210 franchi
da più di 4 kHz fino a 8 kHz	255 franchi
da più di 8 kHz fino a 16 kHz	300 franchi
da più di 16 kHz fino a 32 kHz	360 franchi
da più di 32 kHz fino a 64 kHz	420 franchi
da più di 64 kHz fino a 125 kHz	495 franchi
da più di 125 kHz fino a 250 kHz	600 franchi
da più di 250 kHz fino a 500 kHz	705 franchi
da più di 500 kHz fino a 1 MHz	840 franchi
da più di 1 MHz fino a 2 MHz	1005 franchi
da più di 2 MHz fino a 4 MHz	1200 franchi
da più di 4 MHz fino a 8 MHz	1425 franchi
da più di 8 MHz	1680 franchi

Art. 16 Altre concessioni di radiocomunicazione

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni per i radar terrestri, le prove di radiocomunicazione e le dimostrazioni di radiocomunicazione ammonta ogni anno a 48 franchi.

Art. 17 Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione

¹ La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni, i beneficiari istituzionali e le persone ai sensi dell'articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentati dalle tasse di concessione.

² Sono considerate imprese pubbliche di trasporto ai sensi dell'articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC:

- a. le imprese di trasporto che sono soggette alla legge federale del 20 marzo 2009¹⁴ sul trasporto di viaggiatori e che dispongono di una concessione federale o di un'autorizzazione cantonale per il trasporto di persone;

¹⁴ RS 745.1

- b. le imprese di trasporto aereo che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁵ sulla navigazione aerea.

Capitolo 3: Tasse amministrative

Sezione 1: Concessioni per il servizio universale

Art. 18

¹ In caso di messa a concorso di concessioni per il servizio universale, in aggiunta alle tasse amministrative calcolate in funzione del tempo impiegato e agli esborsi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁶ sugli emolumenti possono essere fatturati i costi per l'acquisizione di software.

² Le tasse amministrative sono ripartite in parti uguali tra i candidati.

³ Se un candidato si ritira dalla procedura prima della decisione, la sua parte viene calcolata in funzione dei costi insorti fino al momento del ritiro.

⁴ La tassa amministrativa per la sorveglianza della concessione ammonta a 200 000 franchi all'anno.

Sezione 2: Radiocomunicazioni

Art. 19 Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione

In caso di messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione si applica per analogia l'articolo 18 capoversi 1–3.

Art. 20 Tassa amministrativa supplementare per domande presentate a breve termine

Se una domanda per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione è presentata due giorni lavorativi o meno prima dell'inizio della sua validità, è prelevata una tassa amministrativa supplementare di 50 franchi.

Art. 21 Ponti radio

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a:

- a. 84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b;
- b. 168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

¹⁵ RS 748.0

¹⁶ RS 172.041.1

Art. 22 Collegamenti senza filo a banda larga

La tasa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i collegamenti senza filo a banda larga ammonta a 80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma in ogni caso a un minimo di 2000 franchi.

Art. 23¹⁷ Radiocomunicazioni via satellite

¹ La tasa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 4 MHz attribuita, e nel caso di stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 10 MHz attribuita.

² La tasa amministrativa ammonta a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.

Art. 24 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A

¹ Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A secondo l'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 18 novembre 2020¹⁸ sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), la tasa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a:

- a. per un'utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
 - 1.¹⁹ su frequenze armonizzate:
 - fino a una larghezza di banda di 20 MHz: 50 franchi,
 - per larghezze di banda supplementari superiori ai 20 MHz fino a 200 MHz: 35 franchi,
 - per larghezze di banda supplementari superiori ai 200 MHz: 12.50 franchi,
 2. su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;
- b. per un'utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
 1. su frequenze armonizzate: 10 franchi,
 2. su frequenze non armonizzate: 336 franchi;
- c. per un'utilizzazione delle frequenze in Direct Mode su frequenze armonizzate: 10 franchi;

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

¹⁸ RS 784.102.1

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 749).

d. per un'utilizzazione delle frequenze senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armonizzate: 84 franchi.

² Sono considerate armonizzate le frequenze attribuite a livello internazionale per un uso univoco a condizioni chiaramente definite.

³ Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l'intera somma è suddivisa per 12,5 kHz, arrotondata al numero intero superiore e moltiplicata per la tassa corrispondente di cui al capoverso 1.²⁰

⁴ In caso di coesistenza di un impianto di radiocomunicazione fisso da parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni, la tassa per le frequenze duplex utilizzate in comune è versata solo una volta. La tassa è dovuta dal gestore principale dell'impianto.

Art. 25 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B

Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B secondo l'articolo 6 lettera b OUS²¹, canale di coordinamento incluso, la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico ammonta a 72 franchi per ogni concessione.

Art. 26 Telecamere senza filo per il giornalismo elettronico

Per ogni telecamera senza filo utilizzata come impianto accessorio per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 84 franchi.

Art. 27 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe ammonta a 110 franchi per ogni canale attribuito.

Art. 28 Diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi

Per la diffusione analogica dei seguenti programmi, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni programma e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura, ammonta a:

- a. 40 franchi per i programmi radiofonici diffusi sulle onde ultracorte (OUC) e sulle onde medie;
- b. 10 franchi per i programmi televisivi.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 749).

²¹ RS 784.102.1

Art. 29 Trasmissione analogica di dati e voce su OUC

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per la trasmissione analogica di dati e voce su OUC ammonta a 40 franchi per ogni canale.

Art. 30 Diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF e su OUC

¹ Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiodiffusione video digitale terrestre (Digital Video Broadcasting, DVB-T), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita nella concessione, ammonta a 12 000 franchi.

² Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiofonia digitale (Digital Audio Broadcasting, DAB+), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita, ammonta a 2250 franchi.

³ Per la gestione e il controllo tecnico dell'utilizzazione digitale dello spettro delle frequenze OUC, la tassa amministrativa annuale per ogni utilizzazione del canale e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura ammonta a 55 franchi.

Art. 31 Radar terrestri

Per i radar terrestri, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 144 franchi per ogni concessione.

Art. 32 Prove di radiocomunicazione

Per le prove di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 450 franchi per ogni concessione.

Art. 33 Dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione

Per le dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.

Art. 34 Tassa di registrazione

¹ Per ciascuna registrazione di un uso di frequenze la tassa ammonta a 70 franchi.

² Per i radar terrestri (*ground probing radar*, GPR) e i ripetitori GPS non sono rimosse tasse di registrazione.

Art. 35²² Dimostrazioni, test e riparazioni di impianti di radiocomunicazione impiegati da operatori economici per garantire la sicurezza pubblica

In caso di dimostrazioni, test e riparazioni secondo l'articolo 59a OUS²³ la tassa amministrativa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni autorizzazione.

Art. 36 Riduzione delle tasse amministrative per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi

¹ Se, nell'ambito della diffusione di programmi, le emittenti radiotelevisive con diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 53 lettera b della legge federale del 24 marzo 2006²⁴ sulla radiotelevisione vengono direttamente o indirettamente gravate da tasse amministrative per la messa a concorso, il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'autorità riduce queste tasse amministrative del 60 per cento.

² Se la diffusione avviene in digitale, la riduzione è applicata alla parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, viene richiesta per diffondere programmi con diritto d'accesso.

³ La tassa amministrativa può essere ulteriormente ridotta per i programmi delle emittenti di cui all'articolo 79 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007²⁵ sulla radiotelevisione.

Art. 37 Localizzazione delle interferenze

¹ La tassa amministrativa per la localizzazione di interferenze è calcolata in funzione del tempo impiegato; non è calcolato il tempo necessario per recarsi sul posto.

² La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 175 franchi.

Art. 38 Esenzione dalle tasse amministrative

Le organizzazioni di cui all'articolo 40 capoverso 1^{bis} LTC sono esonerate dalle tasse amministrative per il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione e per la relativa vigilanza nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 723).

²³ RS 784.102.1

²⁴ RS 784.40

²⁵ RS 784.401

Sezione 3: Esami e duplicati dei certificati

Art. 39 Esame per l'ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto (*Short Range Certificate*) ammontano a:

- a. tassa di base: 110 franchi;
- b. esame pratico: 140 franchi;
- c. per ogni materia teorica: 15 franchi.

Art. 40 Esame per l'ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (*Long Range Certificate*) ammontano a:

- a. tassa di base: 110 franchi;
- b. esame pratico: 140 franchi;
- c. per ogni materia teorica: 15 franchi.

Art. 41 Esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna ammontano a:

- a. tassa di base: 60 franchi;
- b. esame teorico: 25 franchi.

Art. 42 Esame per l'ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori ammontano a:

- a. tassa di base: 75 franchi;
- b. per la materia «Tecnica»: 40 franchi;
- c. per la materia «Prescrizioni legali»: 10 franchi.

Art. 43 Duplicato del certificato

La tassa amministrativa per l'allestimento di un duplicato del certificato ammonta a 50 franchi.

Art. 44 Pagamento anticipato

L'UFCOM riscuote in anticipo le tasse di cui agli articoli 39–43. Le tasse devono essere pagate prima dell'esame o dell'allestimento di un duplicato del certificato.

Sezione 4: Elementi d'indirizzo**Art. 45** Attribuzione di elementi d'indirizzo

¹ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un elemento d'indirizzo ammonta a 420 franchi.

² La tassa amministrativa per l'attribuzione di un numero attribuito individualmente ammonta a 90 franchi.

³ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un numero breve è calcolata in funzione del tempo impiegato. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali.

⁴ Per la riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo secondo l'articolo 7 capoverso 2 ORAT²⁶, la tassa amministrativa è calcolata in funzione del tempo impiegato, se le tasse amministrative calcolate in base ai capoversi 1 e 2 sono eccessive.

⁵ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (*packet radio*) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale ammonta a 35 franchi.

⁶ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata e di uno o più identificativi in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana ammonta a 110 franchi.

⁷ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 110 franchi.

⁸ La tassa amministrativa per l'attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 110 franchi.

⁹ Se l'attribuzione di un elemento d'indirizzo comporta un onere eccessivo, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato.

Art. 46 Gestione degli elementi d'indirizzo

¹ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo, di una serie di numeri, di un numero breve per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali o di un decimo di DNIC ammonta a 200 franchi.

² La tassa amministrativa annuale per la gestione di un numero attribuito individualmente ammonta, a partire dall'anno successivo all'attribuzione:

- a. a 42 franchi per ogni titolare e indirizzo di fatturazione; e
- b. a 12 franchi per ogni numero attribuito individualmente.

²⁶ RS 784.104

³ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un numero breve ammonta a 1500 franchi per ogni titolare. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali.

⁴ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un altro elemento d'indirizzo, a eccezione di ISPC e ICD, ammonta a 100 franchi. La tassa amministrativa annuale per un ISPC ammonta a 750 franchi. Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un ICD.

⁵ La tassa amministrativa per la gestione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (*packet radio*) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale ammonta a 25 franchi per cinque anni.

⁶ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata e di uno o più identificativi in relazione con impianti di radiocomunicazione d'alto mare e renani ammonta a 50 franchi, a partire dall'anno successivo all'attribuzione.

⁷ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 50 franchi, a partire dall'anno successivo all'attribuzione.

⁸ La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 50 franchi, a partire dall'anno successivo all'attribuzione. La tassa per l'allestimento di un duplicato della carta d'identità provvista di fotografia conferita nell'ambito dell'attribuzione dell'indicativo di chiamata ammonta a 50 franchi.

⁹ I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente articolo sono spiegati nell'allegato dell'ORAT²⁷.

Art. 47 Eccezioni alla riscossione di tasse amministrative

Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per:

- a. la gestione di indicativi utilizzati senza attribuzione formale ai sensi dell'articolo 18 ORAT²⁸;
- b. l'attribuzione di serie di numeri ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2 ORAT;
- c. la gestione di numeri di chiamata senza attribuzione formale ai sensi dell'articolo 24a ORAT;
- d. l'attribuzione e la gestione di numeri brevi ai sensi dell'articolo 28 ORAT;
- e. l'attribuzione e la gestione di un numero breve attribuito ai sensi dell'articolo 32 ORAT.

Art. 48 Attribuzione e gestione di nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss»

¹ Una tassa annuale di 90 franchi, IVA esclusa, è fatturata al centro di registrazione dei nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss» per l'attribuzione e la gestione:

²⁷ RS 784.104

²⁸ RS 784.104

- a. di un nome di dominio conformemente agli articoli 27 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 5 novembre 2014²⁹ sui domini Internet (ODIn);
o
- b. di un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione conformemente agli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn.

² Una tassa unica di 2500 franchi, IVA esclusa, è fatturata ai richiedenti dei nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss» per la preparazione di un mandato di nominazione secondo l'articolo 56 ODIn. La tassa per il rinnovo del mandato ammonta a 850 franchi, IVA esclusa.

³ Se la preparazione o il rinnovo di un mandato di nominazione comporta un onere eccessivo, oltre alle tasse amministrative riscosse in virtù del capoverso 2 sono calcolati supplementi in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.

³ Se un mandato di nominazione viene disdetto conformemente all'articolo 56 capoverso 8^{bis} ODIn, l'UFCOM riscuote una tassa calcolata in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.³⁰

Art. 49 Delega di compiti di gestione degli elementi d'indirizzo

Se i compiti di gestione degli elementi d'indirizzo sono delegati a terzi sulla base di un concorso pubblico o di una procedura mediante invito, l'articolo 18 capoversi 1–3 si applica per analogia.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 50 Abrogazione di altri atti normativi

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

- a. ordinanza del 7 dicembre 2007³¹ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni;
- b. ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007³² sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 51 Disposizioni transitorie concernenti le tasse di concessione di radiocomunicazione nella diffusione analogica di programmi radiofonici

¹ Fino all'abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all'ultima tassa di concessione se-

²⁹ RS 784.104.2

³⁰ Introdotta dal n. II dell'O del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 365).

³¹ [RU 2007 7091; 2012 6583; 2015 4427; 2017 5931 all. n. 2, 6333]

³² [RU 2007 7101; 2009 5851; 2012 6585; 2013 4079; 2014 4379; 2015 2801; 2017 6335]

condo l'articolo 22 della legge federale del 24 marzo 2006³³ sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi.

² In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzione della tassa di concessione di radiocomunicazione.

³ In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.

Art. 52 Disposizioni transitorie concernenti i nomi di dominio attribuiti
tramite mandato di nominazone

¹ Se il mandato di nominazone è stato attribuito prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, le tasse di cui all'articolo 48 capoverso 1 lettera b per la durata rimanente del mandato sono stabilite conformemente al diritto anteriore.

² Le tasse sono stabilite in base al nuovo diritto se la somma da riscuotere è inferiore alla somma determinata in base al diritto anteriore.

Art. 53 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

